Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Regolamento sulla tutela degli animali nel Comune di Gaeta: modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio comunale

PREMESSO CHE:

- L'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservazione delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali;
- la Legge 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di esse, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la legge 189 del 20/07/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" vede l'uccisione, il maltrattamento e l'abbandono di animali come reati perseguibili penalmente;
- la qualità della vita degli esseri umani è legata anche al rapporto che essi hanno sia con gli animali "di affezione" sia con la fauna locale;
- si ritiene necessario dover tutelare:
    - la sicurezza e la libertà dei cittadini di accudire e possedere animali;
    - la dignità e il benessere di tutti gli animali presenti sul territorio;
    - l'ambiente nel quale si trovano gli animali in libertà o accompagnati;
- a tale scopo è opportuno che ci siano norme chiare e precise che ne regolino il trattamento e che indichino cosa e come è consentito fare;
- il Consiglio comunale con deliberazione consiliare n° 49 del 03.08.2012 ha approvato il Regolamento sulla tutela degli animali nel Comune di Gaeta;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune intende impegnarsi ai fini di una ulteriore valorizzazione dell'affermazione dei principi di tutela del benessere degli animali;
- che al Comune spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste in materia anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;

RITENUTO dover modificare il vigente Regolamento comunale in oggetto come di seguito disposto:

- viene disposta l'abrogazione della clausola che disciplina il divieto di fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, previsto nell'art. 8 comma 25 che così dispone: *"è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni"*;
- la modifica dell'art. 7 – Obblighi dei detentori di animali nei seguenti termini:

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo e per qualsivoglia durata di tempo, è tenuto a garantirne il rispetto della salute e del benessere.

2. I proprietari ed i detentori di animali devono rispettare la regolamentazione posta dalla legge nazionale di settore, nonché dalla legge regionale n. 34 del 1997; nello specifico sono tenuti ad apporre il relativo microchip di riconoscimento e ad iscrivere il cane all'anagrafe canina.

3. I proprietari ed i detentori sono tenuti a sottoporre l'animale a tutti i necessari controlli presso il medico veterinario, nonché a garantire le vaccinazioni e le cure sanitarie idonee a mantenerne il buono stato di salute.

4. I proprietari ed i detentori sono tenuti a fornire all'animale un'alimentazione adeguata, tenendo conto dell'età, sesso, stato fisiologico e razza di appartenenza.

5. I proprietari ed i detentori sono tenuti a garantire costantemente all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze di vita, di salute e relazione, sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

6. I proprietari ed i detentori devono garantire che l'animale abbia a disposizione uno spazio sufficiente a permetterne la libertà di movimento e, laddove l'animale sia tenuto in spazi esterni o giardini, devono predisporre un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

7. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione, o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento agli stessi, nonché all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone.

8. Le abitazioni dove vivono gli animali devono avere caratteristiche tali da garantire la salute e la salvaguardia degli stessi, nonché il rispetto delle persone e, pertanto, in linea con quanto già prescritto per le superficie abitabili dei nuclei familiari, ciascun cane o gatto deve godere di uno spazio minimo pari ad otto metri quadrati. Con particolare riferimento ai cani ed ai gatti custoditi in giardini condominiali o in giardini privati all'interno di un contesto condominiale o, comunque, in spazi da cui potrebbe derivare un pregiudizio ai condomini, si prescrive il numero massimo di cinque animali detenibili. Sono fatte salve le competenze, per eventuali riduzioni di detto numero, degli Enti preposti alla tutela delle condizioni igienico sanitarie e di benessere delle persone e degli animali.

9. I proprietari ed i detentori di animali devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli stessi e la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari, nonché l'osservanza della quiete del vicinato, ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

10. Il Comune di Gaeta sensibilizza e promuove le campagne di sterilizzazione per i cani e gatti randagi e prescrive il censimento delle colonie feline. Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona deve denunciarne la presenza al Comune ed alla ASL per il riconoscimento della colonia.
La persona che fa la denuncia si assume la responsabilità della cura dei gatti, della tutela igienico sanitaria e del decoro dell'area ad essi destinata. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la "gattara", ad essere il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. La gattara, quindi, si occupa del controllo sanitario della colonia felina, del nutrimento dei gatti, dello stato igienico della zona e dei rapporti sociali con gli abitanti della stessa, onde promuovere una tutela della colonia condivisa e rispettosa di tutte le necessità. Solo quando

si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.

11. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.

- la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2 - Sanzioni – *"pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300"* viene sostituita da *"pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00"*; al comma 2 *"pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00"* viene sostituito da *"pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00"*

VISTO il Decreto legislativo 18/08/2000 n.267 e s. m. i. "TUEL".

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°267/2000.

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa le seguenti modifiche al vigente "Regolamento sulla tutela degli animali nel Comune di Gaeta", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 03/08/2012:
    - viene disposta l'abrogazione della clausola che disciplina il divieto di fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, previsto nell'art. 8 comma 25 che così dispone: *"è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni"*;
    - la modifica dell'art. 7 – Obblighi dei detentori di animali nei seguenti termini:

Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo e per qualsivoglia durata di tempo, è tenuto a garantirne il rispetto della salute e del benessere.
2. I proprietari ed i detentori di animali devono rispettare la regolamentazione posta dalla legge nazionale di settore, nonché dalla legge regionale n. 34 del 1997; nello specifico sono tenuti ad apporre il relativo microchip di riconoscimento e ad iscrivere il cane all'anagrafe canina.
3. I proprietari ed i detentori sono tenuti a sottoporre l'animale a tutti i necessari controlli presso il medico veterinario, nonché a garantire le vaccinazioni e le cure sanitarie idonee a mantenerne il buono stato di salute.
4. I proprietari ed i detentori sono tenuti a fornire all'animale un'alimentazione adeguata, tenendo conto dell'età, sesso, stato fisiologico e razza di appartenenza.
5. I proprietari ed i detentori sono tenuti a garantire costantemente all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze di vita, di salute e relazione, sulla base delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

6. I proprietari ed i detentori devono garantire che l'animale abbia a disposizione uno spazio sufficiente a permetterne la libertà di movimento e, laddove l'animale sia tenuto in spazi esterni o giardini, devono predisporre un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
7. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione, o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che rechino nocumento agli stessi, nonché all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone.
8. Le abitazioni dove vivono gli animali devono avere caratteristiche tali da garantire la salute e la salvaguardia degli stessi, nonché il rispetto delle persone e, pertanto, in linea con quanto già prescritto per le superficie abitabili dei nuclei familiari, ciascun cane o gatto deve godere di uno spazio minimo pari ad otto metri quadrati. Con particolare riferimento ai cani ed ai gatti custoditi in giardini condominiali o in giardini privati all'interno di un contesto condominiale o, comunque, in spazi da cui potrebbe derivare un pregiudizio ai condomini, si prescrive il numero massimo di cinque animali detenibili. Sono fatte salve le competenze, per eventuali riduzioni di detto numero, degli Enti preposti alla tutela delle condizioni igienico sanitarie e di benessere delle persone e degli animali.
9. I proprietari ed i detentori di animali devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli stessi e la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari, nonché l'osservanza della quiete del vicinato, ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.
10. Il Comune di Gaeta sensibilizza e promuove le campagne di sterilizzazione per i cani e gatti randagi e prescrive il censimento delle colonie feline. Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona deve denunciarne la presenza al Comune ed alla ASL per il riconoscimento della colonia.
La persona che fa la denuncia si assume la responsabilità della cura dei gatti, della tutela igienico sanitaria e del decoro dell'area ad essi destinata. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la "gattara", ad essere il tramite con le autorità, a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure. La gattara, quindi, si occupa del controllo sanitario della colonia felina, del nutrimento dei gatti, dello stato igienico della zona e dei rapporti sociali con gli abitanti della stessa, onde promuovere una tutela della colonia condivisa e rispettosa di tutte le necessità. Solo quando si è provveduto alla registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.
11. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali, sia in luogo pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge;

- la modifica dell'art. 51, commi 1 e 2 - Sanzioni – *"pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300"* viene sostituita da *"pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00";* al comma 2 *"pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00"* viene sostituito da *"pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00"*

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line del Comune di Gaeta;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano dai n°__ Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, risultando assenti n°__ Consiglieri;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE